REGIONE DEL VENETO

ULSS2 MARCA TREVIGIANA

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Treviso, 21 febbraio 2017

Cristina Canella

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

INDICE

IL NUOVO REGOLAMENTO ….
ENTRERA' IN VIGORE IL PROSSIMO 25 MAGGIO 2018

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

LE PRINCIPALI NOVITA'

- introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti;

- il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali (data breach) all'Autorità nazionale di protezione dei dati;

- grazie all'introduzione del cosiddetto «diritto all'oblio», gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento;

- resta confermato l'obbligo dell'informativa privacy, consenso e casi di esclusione, misure di sicurezza etc

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Diritto alla portatilità dei dati (art. 20)

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
   a) il trattamento si basi sul consenso;
   b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il **diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro**, se tecnicamente fattibile.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

L'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL NUOVO COLLEGIO

Sede del Garante

Antonello Soro
(*Presidente*)

Licia Califano
(*Componente*)

Augusta Iannini
(Vice-*presidente*)

Giovanna Bianchi Clerici
(*Componente*)

2. CONCETTI BASE E PRINCIPI GENERALI

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

COSA SI INTENDE PER PRIVACY ?

Privacy?

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PRIVACY

1990-1995	Privacy come diritto ad "essere lasciati soli".
1995-2000	Privacy come sinonimo di riservatezza intesa come la pretesa della persona ad essere tutelata contro l'indiscrezione.
2000-2005	Privacy come "diritto all'autodeterminazione informativa".
2005-2010	Diritto del singolo a decidere autonomamente quando e con quali limiti possano essere diffuse informazioni riguardanti la propria persona.
2010- ad oggi	Privacy come RISPETTO DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA (in ambito sanitario)

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

I PRINCIPI BASE DEL CODICE DELLA PRIVACY

1. Il diritto di ogni individuo alla **protezione** dei dati personali che lo riguardano
2. Il principio di **necessità** nel trattamento dei dati
3. Il principio di **pertinenza e non eccedenza** rispetto alle finalità
4. **Temporaneità** della conservazione
5. Il principio di **autodeterminazione informativa**
6. Il principio di **correttezza**
7. Il principio di **precauzione**

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

I PRINCIPI CARDINE DEL CODICE PRIVACY

«Le strutture sanitarie devono rispettare la dignità delle persone»

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha prescritto nel 2005 per gli operatori sanitari, una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie a quanto stabilito nel Codice sulla privacy per assicurare il massimo livello di tutela delle persone.

Tra le tutele figurano ad esempio:

- Riservatezza nei colloqui
- Informazioni sullo stato di salute
- Chiamate in sale di attesa.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Trattamento dati personali = Attività pericolosa

Art. 2050 *cc*: *Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver adottate tutte le misure idonee a prevenire il danno.*
L'attività del trattamento di dati personali è considerata dalla magistratura ordinaria di merito attività pericolosa, disciplinata appunto dal Codice civile. Ciò significa che in caso di richiesta di risarcimento danni da parte del soggetto che si ritiene leso dalle modalità del trattamento dei propri dati, il Titolare del trattamento è tenuto a provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

DATO PERSONALE

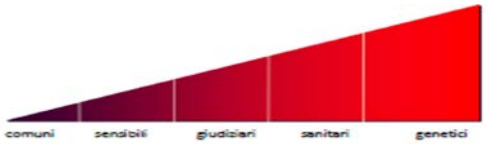

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I DATI PERSONALI si differenziano in 3 tipologie:

1. **Dati comuni:** nome e cognome, indirizzo, data di nascita, residenza anagrafica, numero telefonico, codice fiscale, partita Iva e comunque i dati pubblici in genere.
2. **Dati giudiziari:** l'iscrizione al casellario giudiziale (ad esempio condanna penale pene accessorie quali interdizione ai pubblici uffici) l'iscrizione all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati, la qualità di imputato o di indagato.
3. **Dati sensibili:** Sono quei dati idonei a rilevare: origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, l'adesione a sindacati, l'adesione ad associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute, la vita sessuale.

    31. **Dati Super sensibili:** HIV, interruzione volontaria di gravidanza, alcolismo e tossicodipendenza

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 4 del Codice Privacy)

Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Nuovo Regolamento 679/2016 (art. 4)

Il punto di partenza: definizione di dato personale e di interessato

- Nel Regolamento n. 679/2016 non è presente una definizione di interessato
- Definizione ricavabile da quella di «dato personale» (art. 4)

- Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - 1) «**dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);** si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Nuovo Regolamento 679/2016

La normativa si arricchisce di nuove definizioni, quali ad es.:

- «**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- «**pseudonimizzazione**»: il trattamento di dati personali che non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Nuovo Regolamento 679/2016

Addio alle nozioni formali di «dati sensibili» e «dati giudiziari»:

- - «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- - «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- - «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

3. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

IMPATTO DELLA PRIVACY SUGLI ORGANISMI SOCIO - SANITARI

Il Codice sulla protezione dei dati personali stabilisce regole per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario per tutelare la privacy e la dignità dei pazienti tenendo conto del ruolo professionale di medici e personale paramedico.

Il Garante per la protezione dei dati personali nel novembre 2005 ha prescritto agli organismi sanitari pubblici e privati una serie di misure da adottare per assicurare il massimo livello di tutela delle persone e della loro dignità (es. riservatezza dei colloqui, chiamate nelle sale di attesa).

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono "dati sensibili"

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

IMPATTO DELLA PRIVACY SUGLI ORGANISMI SOCIO - SANITARI

Ogni Organismo per adeguarsi alla normativa dovrà ottemperare a quattro "filoni" di adempimenti normativi:

1.di **carattere amministrativo** (gestione modulistica nei rapporti paziente, ospite familiari, rapporti con prestatori dei servizi, fornitori, risposta all'esercizio del diritto di accesso, nomina delle figure preposte alla gestione della privacy, ecc.)

2.di **carattere informatico**

3.previsione di **misure organizzative/ logistiche** (idonei armadi, individuazione di appositi spazi dove si possa garantire una riservatezza delle informazioni - quali ad esempio anamnesi, comunicazioni informazioni sullo stato di salute - distanze di cortesia etc.)

4.espletamento di **interventi formativi** a favore degli incaricati autorizzati a trattare dati personali.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Gli adempimenti a favore di ….

1

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Notificazione al Garante art. 37
- Richiesta di verifica preliminare in alcuni casi (es. videosorveglianza intelligente, biometria etc)
- Richiesta documentazione anche in caso di verifica ispettiva

2

INTERESSATO

- Informativa ex art. 13
- Richiesta di consenso art. 23 e ss

3

MISURE ORGANIZZATIVE

- Adozione misure minime ed idonee di sicurezza
- Misure logistiche (ad es. Distanze di cortesia, idonei spazi per le comunicazioni riservate, etc)

Gli adempimenti a favore dell'interessato

INFORMATIVA E CONSENSO

- Attraverso l'**INFORMATIVA** (art. 13), l'interessato può esercitare un controllo diretto sull'operato del soggetto (incaricato) che effettua il trattamento dei suoi dati.

- L'informativa deve essere rilasciata (preferibilmente per iscritto) al momento della raccolta dei dati personali e costituisce, nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, una condizione di validità del consenso successivamente prestato dall'interessato

- Il trattamento dei dati personali, salvo casi particolari (art. 24) non può essere effettuato senza il **CONSENSO** espresso dell'interessato (art. 23 e ss.). Tale consenso potrà essere acquisito anche verbalmente.

NB: L'informativa è comunque una condizione necessaria per l'esercizio da parte di quest'ultimo dei diritti di cui all'art.7 del Codice privacy.

INFORMATIVA E CONSENSO

E' necessario **informare** gli interessati (clienti, fornitori, dipendenti) al momento della raccolta dei loro dati, per metterli in condizione di conoscere ed accedere ai dati raccolti sulla sua persona, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento a tutela della propria privacy e di contrastare od impedire eventuali abusi d'utilizzo.

Il **consenso**, quando necessario, deve essere reso in forma espressa, senza alcun vincolo né condizione, deve essere raccolto per iscritto (sempre, per i dati sensibili) od anche oralmente documentandolo per iscritto. E' validamente prestato solo se è preceduto da una chiara informativa che permetta di assumere una decisione con nozione di causa.

Caratteristiche del consenso
Nuovo Regolamento 679/2016

- «Inequivocabile» per i dati personali «ordinari»
  - 4.11) «consenso dell'interessato»: «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva **inequivocabile**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento»;

- «**esplicito**» per categorie particolari di dati personali»
  - 9.2. a): Divieto di trattare dati sensibili, sanitari, genetici e biometrici a meno che l'interessato non abbia «**prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche**»

Nuovo Regolamento 679/2016

Trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9)

Principio di base:

È vietato trattare dati personali:

- che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
- dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

Gli adempimenti a favore dell'interessato

REQUISITI DELL'INFORMATIVA

a) le **finalità e** le **modalità del trattamento** cui sono destinati i dati;

b) la **natura obbligatoria o facoltativa del conferimento** dei dati;

c) le **conseguenze di un eventuale rifiuto** di rispondere;

d) i **soggetti** (o le categorie di soggetti) **a cui possono essere comunicati i dati** personali o che possono venirne a conoscenza in qualità di membri della "*filiera del trattamento*" del titolare (responsabili e incaricati), nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i **diritti** di cui all'articolo 7;

f) gli **estremi** identificativi **del titolare e**, se designato, **del responsabile** (e del rappresentante nel territorio dello Stato);

g) ulteriori elementi indicati dal *codice* in caso di determinati trattamenti.

Gli adempimenti a favore dell'interessato

Trattamento senza consenso: Situazioni di emergenza

In queste situazioni l'informativa e il consenso possono intervenire, senza ritardo, dopo la prestazione, nei casi di:

- ✓emergenza sanitaria o di igiene pubblica
- ✓dichiarata con ordinanza
- ✓impossibilità fisica, incapacità di agire o di intendere o di volere dell'interessato, se non si può acquisire il consenso dall'esercente la legale potestà, da un prossimo congiunto, familiare, convivente o, in loro assenza, responsabile della struttura;
- ✓rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l'incolumità fisica;
- ✓possibile pregiudizio alla tempestività ed efficacia della prestazione medica derivante dal preventivo consenso.

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI

E' la comunicazione preventiva con la quale un soggetto pubblico o privato rende noto al Garante l'esistenza di una attività di raccolta e di utilizzazione di dati personali, svolta in qualità di titolare del trattamento.

La normativa prevede, in generale, l'assenza dell'obbligo, a meno di non essere in presenza di particolari trattamenti.

4. ORGANIGRAMMA PRIVACY

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

ORGANIGRAMMA PRIVACY

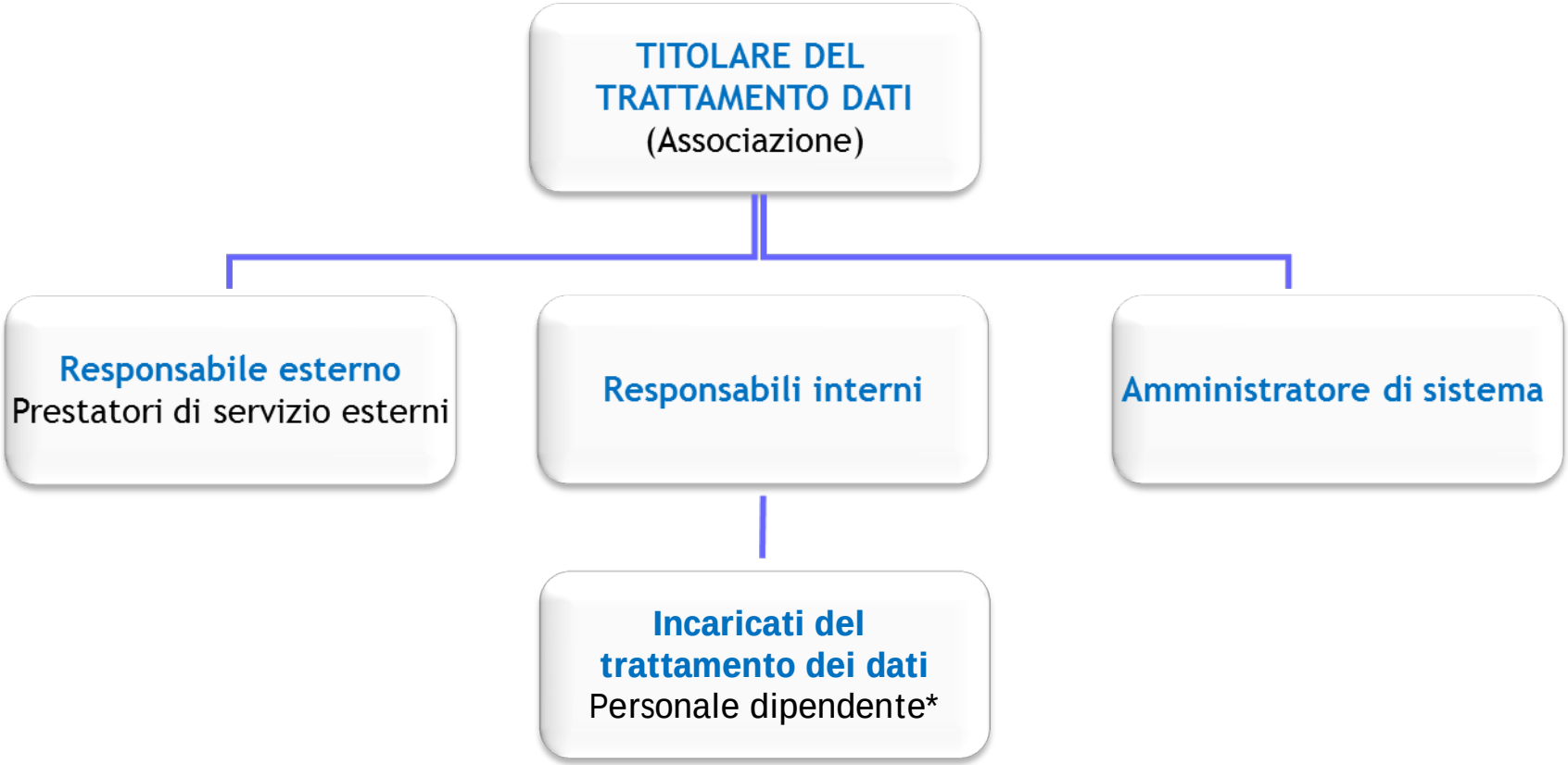

** In base alla qualità e alle modalità delle informazioni trattate*

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

ORGANIGRAMMA PRIVACY

Responsabile del trattamento dati

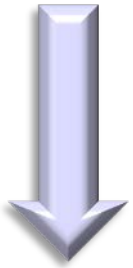

Delega di funzioni

Incaricato del trattamento dati

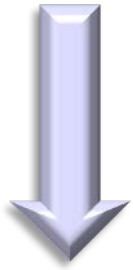

Delega di esecuzione

Nuovo Regolamento 679/2016

Le definizioni delle principali figure chiave sono state allineate alla normativa italiana

Controller
Titolare

↓

Processor
Responsabile

↓

Persons authorised
Incaricati

ORGANIGRAMMA PRIVACY

Regole per l'incaricato del trattamento

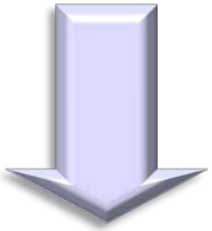

Trattamento dati *con* l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici

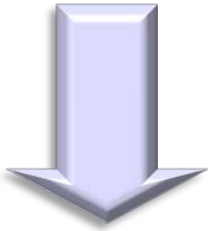

Trattamento dati *senza* l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

ORGANIGRAMMA PRIVACY

Regole per l'incaricato del trattamento
Trattamento con strumenti informatici

- Gestione delle credenziali di autenticazione (Password) con cambiamento programmato delle medesime e relativa segretezza
- Salvataggio dei dati in rete e non in locale (Desktop)
- Limitazione nell'utilizzo dei supporti removibili e/o di altri supporti non "garantiti" da possibili virus e uso prudente di internet
- Lasciare il personal computer incustodito e massima cautela nell'utilizzo della stampante
- Evitare di creare banche dati autonome senza preventiva autorizzazione

ORGANIGRAMMA PRIVACY

Regole per l'incaricato del trattamento

Trattamento senza l'ausilio di strumenti informatici

- Mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni trattate all'interno della struttura
- Adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di garantire la dignità del paziente
- Gestione ordinata della documentazione sanitaria e socio-assistenziale,clinica, evitando un'indebita consultazione da parte di estranei o personale non autorizzato
- Rispettare i regolamenti interni e/o le disposizioni della direzione su chi possa fornire informazioni (sanitarie e non) verso l'esterno.

Il giusto approccio per essere in regola …

TUTELA DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA

La tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita in modo particolare riguardo a fasce deboli (come ad es. disabili, minori, anziani). Particolare attenzione dovrà essere posta a coloro che sono sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (per es. persone affette da HIV, che hanno subito abusi sessuali, interrotto gravidanze).

RISERVATEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE ED ASSISTENZIALI

Tutto il personale deve garantire la massima riservatezza durante lo svolgimento delle prestazioni mediche sanitarie ed assistenziali e più in generale su tutti i dati personali trattati all'interno della struttura, aldilà di quanto già previsto dal segreto professionale. E' assolutamente vietato sfruttare tali dati personali per fini privati.

RISERVATEZZA NEI COLLOQUI

Quando si comunicano informazioni di natura sanitaria e/o di particolare, il personale coinvolto, deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo vale per la consegna di documentazione (cartella Sanitaria) quando questo avvenga in situazioni di promiscuità.

Il giusto approccio per essere in regola …

NOTIZIE SUI REPARTI

Si possono dare informazioni sulla presenza dei ricoverati nei reparti, ma solo ai terzi legittimati (familiari, conoscenti, personale volontario), previa consegna dell'informativa e acquisizione del consenso (anche solo formale) da parte dell'ospite e o dei suoi familiari.

INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE

Solo alcune figure (medici o altre eventuali figure individuate dal Titolare del trattamento) sono legittimate a fornire informazioni sullo stato di salute direttamente al ricoverato a soggetti diversi, in quest'ultimo caso purché in presenza di uno specifico consenso manifestato dallo stesso ospite o da un suo familiare. Tali informazioni non devono essere fornite in luoghi promiscui, ma necessariamente in luoghi idonei.

5. LE RESPONSABILITÀ IN CAPO AI SOGGETTI CHE TRATTANO DATI PERSONALI

LA RESPONSABILITÀ IN CAPO AI SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI

La posizione della giurisprudenza sull'inosservanza delle misure minime di sicurezza e relativa responsabilità in capo all'incaricato

Corte de Conti Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sentenza 2 marzo 2005 n. 390

"*Deve considerarsi connotato da **colpa grave**, per le inosservanze delle disposizioni impartite dal settore sicurezza dell'Agenzia dell'entrate, il comportamento del dipendente dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita e attiva (con la password personale assegnata al dipendente inserita), è stato operato illecitamente un indebito sgravio di imposta a favore di un contribuente*"

Art. 2043 cc: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

La Corte di Cassazione (Cass. Pen. III sez. 24 maggio 2012 n. 23798) ha affermato che «*la illecita utilizzazione dei dati personali è punibile non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento alla persona dell'interessato e/o al suo patrimonio*».
La Cassazione ha precisato che perché si configuri la responsabilità penale è necessario che ci sia la coscienza e volontà (l'intenzionalità) di violare le norme in esso richiamate, la volontà di arrecare ad altri un danno.

6. L'APPARATO SANZIONATORIO E L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

L'APPARATO SANZIONATORIO E L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Procura della Repubblica

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tribunale

Qualche esempio

Inidonea informativa: sino ad € 36.000,00

Violazione misure minime di sicurezza: sino ad € 120.000,00

Incompleta notificazione: sino ad € 120.000,00

Inosservanza provv. Garante: sino ad € 180.000,00

L'APPARATO SANZIONATORIO E L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Per effetto dell'intervento del legislatore vengono inasprite le **sanzioni pecuniarie** relative agli **illeciti amministrativi**.

Le pene vengono quasi sempre raddoppiate rispetto alla 196/2003. Sono state **introdotte nuove fattispecie di illeciti amministrativi**: "*violazione delle misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati*" ed "*inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto*".

Vengono infatti aggiunti due importanti commi all'articolo 162:
2-bis: In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza o di violazione della normativa in tema di corretto trattamento dei dati viene applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.;
2-ter: in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto viene introdotta una sanzione amministrativa tra 30.000 e 180.000 euro.

SANZIONI PENALI

TRATTAMENTO ILLECITO

Reclusione da 6-18 mesi

FALSE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE

Arresto e reclusione da 6 mesi a 3 anni

VIOLAZIONE MISURE DI SICUREZZA

Reclusione fino a 2 anni

Con possibilità di oblazione in violazione amministrativa

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

… Qualche esempio di violazione della norma …

Pubblica foto pazienti su Facebook Infermiera sospesa per dieci giorni

All´infermiera del pronto soccorso che ha scattato la foto alle colleghe accanto al paziente in barella e che, le ha pubblicate sul sito del social network Facebook è stata sospesa per dieci giorni con provvedimento urgente dell'amministrazione delle Molinette, e le è stato decurtato lo stipendio dalla busta.

8.1.2009
Fonte: La Repubblica

… Qualche esempio di violazione della norma …

Violazione della privacy, maxi multa alla Asl

Cartelle cliniche lasciate in vista sulle scrivanie, computer incustoditi e voce alta degli operatori agli sportelli delle prenotazioni o all'accettazione dei ricoveri. Tre modi per violare la privacy dei pazienti che non sono sfuggiti agli inviati romani del garante per la protezione dei dati personali quando hanno fatto un giro all'ospedale di Martina Franca.
Il blitz del «nucleo speciale privacy» della Guardia di Finanza risale a marzo del 2010, la sanzione ammonta a 30.000 euro.

Marzo 2010
Fonte: Quotidiano Online La Voce di Manduria Taranto

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

... Qualche esempio di violazione della norma ...

Privacy - HIV, Dati sanitari e violazione della riservatezza

Una casa di cura è stata condannata dal Garante privacy a pagare una cospicua sanzione amministrativa pecuniaria per aver comunicato dei dati particolarmente sensibili, al medico di famiglia, relativi all'esito del test HIV dell'interessato, senza osservare la normativa in tema di privacy.

Impugnato il provvedimento sanzionatorio, il Tribunale di Padova ha confermato con Sentenza 02.05.11, atteso che vi sarebbe stata la «[...] accertata illegittimità della comunicazione dei dati relativi agli accertamenti diagnostici diretti e indiretti per l'infezione HIV a persona diversa dall'interessato, in difetto di consenso».

Novembre 2014
Fonte: il fratallone.it

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

... Qualche esempio di violazione della norma ...

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE

La ricorrente esponeva che nel corso di un ricovero, aveva chiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti il proprio stato di ex tossicodipendente in terapia con metadone, ma nonostante detta richiesta, durante una visita da parte di una sorella le veniva chiesto in presenza di quest'ultima dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone.

Il Giudice ha dichiarato illegittima e ingiustificata la diffusione dei dati sensibili relativi alla paziente, condannando al risarcimento dei danni patiti che si indicano equitativamente in Euro 20.000,00.

Aprile 2010
Fonte: Sentenza del Tribunale

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Qualche esempio di violazione ...

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 3325808]

Trattamento di dati tramite il dossier sanitario aziendale - 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

VISTA la segnalazione pervenuta dalla Corte dei Conti-Procura regionale-Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige;

VISTE le richieste di informazioni in atti;

VISTA la documentazione inviata dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige in risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità;

VISTO le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario" adottate dal Garante con Provvedimento del 16 luglio 2009 (G.U. n. 178 del 3 agosto 2009, consultabili sul sito www.gpdp.it, doc. web n. 1634116);

VISTO l'articolo 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario) del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione della Corte dei Conti-Procura regionale - Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige con la quale si evidenzia quanto disposto con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Bolzano n. XX del YY nei confronti di una dipendente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Più precisamente, con la suddetta sentenza la dipendente è stata condannata per il reato di cui all'art. 326 del Codice penale, in quanto la stessa, abusando della sua qualità di segretaria del reparto di YY dell'Ospedale regionale di Bolzano, aveva rivelato -in più occasioni e a più dipendenti- lo stato di sieropositività di una collega.

La suddetta sentenza, inoltre, conferma quanto già rilevato in primo grado in merito alla circostanza che sin dal 2007 "tutto il personale

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) rilevata l'illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano con riferimento alla circostanza che non è stata resa l'informativa e non è stato acquisito il consenso dell'interessato in relazione al trattamento effettuato tramite il dossier sanitario aziendale (artt. 13, 23 e 76 e ss. del Codice), vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di effettuare ulteriori trattamenti di dati personali dei pazienti mediante lo strumento del dossier sanitario aziendale;

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Trattamento dati personali = Attività pericolosa

Quando la violazione della privacy comporta il risarcimento del danno: Cassazione 28.05.2012 n.8451

Gli elementi necessari per ottenere il risarcimento del danno in caso di violazione del diritto alla risarvetezza o del diritto alla privacy sono quelli propri di ogni illecito civile: il fatto illecito, l'evento o la conseguenza dannosa e il rapporto o nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso